

ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI

Il presente documento contiene delle informazioni operative per la compilazione, la sottoscrizione digitale e l'invio telematico della domanda di contributo e dei suoi allegati.

1. PREMESSA

La legge regionale di stabilità 2016 dispone all'articolo 5

1. Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa in materia di politiche attive del lavoro, possono essere presentate all'Amministrazione regionale istanze di contributo esclusivamente per i seguenti interventi, realizzati nel 2016 ai sensi degli articoli 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e della relativa regolamentazione attuativa:

a) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci – lavoratori in cooperative di donne disoccupate;

b) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci – lavoratori in cooperative di uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

c) assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di durata non inferiore a sei mesi di donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e di uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

d) trasformazioni di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardanti:

1) donne;

2) uomini che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

2. Laddove la regolamentazione attuativa degli articoli 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005 disponga un rinvio a disposizioni abrogate dai decreti legislativi attuativi della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), tale rinvio si intende riferito alle corrispondenti norme dei decreti legislativi medesimi.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate all'Amministrazione regionale, a pena di inammissibilità, dall'1 gennaio al 31 marzo 2016.

4. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 3 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

La regolamentazione attuativa dell'intervento è riferita al Decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2013 n. 0237/Pres. "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29,30,31,32,33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), relativamente alle sole parti coerenti con la normativo sopra richiamata.

2. SOTTOSCRIZIONE E INVIO TELEMATICO

La domanda di contributo e i suoi allegati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Prima della sottoscrizione digitale, è opportuno che i files da firmare siano convertiti in formato PDF, o tramite scansione o tramite un apposito software.

In merito alla sottoscrizione digitale, si ricorda che la firma deve essere apposta da persona con certificato legittimo, corrente e non scaduto né revocato. Si rammenta che il certificato è lo strumento digitale per fornire identità e autenticità. I certificati vengono emessi da autorità di certificazione ed hanno una scadenza o possono essere revocati.

La domanda di contributo e i suoi allegati devono essere inviati, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it ovvero con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

3. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

A. Il modello di **domanda di contributo** ed i suoi allegati sono reperibili nella sezione "modulistica" del sito internet www.regione.fvg.it. Il modello è fornito in formato "compilabile" e quindi può essere scaricato e compilato nelle parti necessarie.

B. Alla domanda di contributo:

devono essere allegati:

1. Dichiarazione del lavoratore ALL. A
2. Scheda di rilevazione del lavoratore ALL. B
3. indicazione delle modalità di pagamento e dichiarazione ritenuta 4% ALL. C
4. copia del documento di identità (fronte e retro) valido del sottoscrittore e del lavoratore
5. Assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta sul Bollo ALL. E

possono essere allegati:

1. delega relativa alla trasmissione via PEC ALL. D
2. copia del permesso di soggiorno del lavoratore se extracomunitario

C. Il **pagamento dell'imposta di bollo** sulla domanda di contributo, per l'importo di 16,00 EUR, può essere assolto in una dei seguenti modalità:

- a) con versamento eseguito tramite modello F23 (In questo caso occorre allegare anche la **scansione del modello F23**).
- b) con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno.

In calce alla "domanda di contributo" è presente una dichiarazione relativa all'avvenuto assolvimento dell'obbligo di pagamento imposta di bollo, e sulle sue modalità.

4. DICHIARAZIONE "DE MINIMIS"

I contributi sono concessi in regime di aiuto "*de minimis*".

Conseguentemente all'impresa richiedente viene chiesto di assolvere gli obblighi di controllo disposti dalla regolamentazione europea vigente relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", attraverso la compilazione della dichiarazione per aiuti "*de minimis*".

La dichiarazione per aiuti "*de minimis*" deve essere compilata:

1. dall'impresa richiedente il contributo utilizzando il modello in formato compilabile, completo delle specifiche istruzioni per la compilazione, presente nella sezione "modulistica" (**Modello 1**);
2. dall'impresa o dalle imprese legate all'impresa richiedente da un rapporto di collegamento (controllo) utilizzando il modello in formato compilabile, completo delle specifiche istruzioni per la compilazione, presente nella sezione "modulistica" (**Modello 2**).

Nella dichiarazione devono essere dichiarati tutti i contributi e incentivi "*de minimis*" che l'impresa ha ricevuto nell'esercizio finanziario in corso all'atto della presentazione della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti.

Il concetto di "CONTROLLO" e di "IMPRESA UNICA".

Le nuove regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali per gli aiuti "*de minimis*", "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*".

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai punti da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

04.

L'importo complessivo degli aiuti pubblici "*de minimis*" concessi ad una impresa unica non può superare 200.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

05.

Il periodo di tre esercizi finanziari si riferisce all'esercizio finanziario corrente ed ai due esercizi finanziari precedenti ed ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "*de minimis*", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

06.

L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "*de minimis*" all'impresa.

07.

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati come aiuti "*de minimis*".

08.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "*de minimis*" superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti "*de minimis*" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o all'acquisizione.

09.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "*de minimis*" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "*de minimis*". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "*de minimis*" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese, alla data effettiva della scissione.

10.

Gli aiuti "*de minimis*" possono essere cumulati:

- a) con gli aiuti "*de minimis*" sui SIEG (regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento (500.000,00 EUR);
- b) con aiuti "*de minimis*" concessi a norma di altri regolamenti "*de minimis*" a condizione che non superino il massimale pertinente del regolamento 1407/2013 (200.000,00 EUR).

11.

Gli aiuti "*de minimis*" non possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

12.

Gli aiuti "*de minimis*" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 pubblicato nella GUUE L 352/1 del 24/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

01.

Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento:

- (a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati
- (b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- (c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

02.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento UE 1407/2013 o nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento CE 875/2007, va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria agricola non beneficia di aiuti "*de minimis*" concessi a norma dei regolamenti UE 1407/2013 e CE 875/2007.

03.

Per **IMPRESA UNICA** si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai punti da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

04.

L'importo complessivo degli aiuti pubblici "*de minimis*" concessi ad una impresa unica non può superare 15.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

05.

Il periodo di tre esercizi finanziari si riferisce all'esercizio finanziario corrente ed ai due esercizi finanziari precedenti ed ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "*de minimis*", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

06.

L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "*de minimis*" all'impresa.

07.

Ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati come aiuti "*de minimis*".

08.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "*de minimis*" superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti "*de minimis*" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o all'acquisizione.

09.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "*de minimis*" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "*de minimis*". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "*de minimis*" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese, alla data effettiva della scissione.

10.

Gli aiuti "*de minimis*" possono essere cumulati con gli aiuti "*de minimis*" concessi a norma dei regolamenti UE 1407/2013 e CE 875/2007 a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria agricola non beneficia di aiuti "*de minimis*" concessi conformemente ai regolamenti UE 1407/2013 e CE 875/2007.

11.

Gli aiuti "*de minimis*" non possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

12.

Gli aiuti "*de minimis*" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 pubblicato nella GUUE L 190/45 del 28/06/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

1.

Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;

- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- d) aiuti per l'acquisto di pescherecci;
- e) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;
- f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
- g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;
- h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;
- i) aiuti alle attività di pesca sperimentale;
- j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;
- k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

02.

Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento UE 1407/2013 o del regolamento UE 1408/2013, va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria agricola non beneficia di aiuti "*de minimis*" concessi a norma dei regolamenti UE 1407/2013 e UE 1408/2013

03.

Per **IMPRESA UNICA** si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai punti da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

04.

L'importo complessivo degli aiuti pubblici "*de minimis*" concessi a una medesima impresa non può superare 30.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

05.

Il periodo di tre esercizi finanziari si riferisce all'esercizio finanziario corrente ed ai due esercizi finanziari precedenti ed ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "*de minimis*", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

06.

L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "*de minimis*" all'impresa.

07.

Ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati come aiuti "*de minimis*".

08.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "*de minimis*" superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti "*de minimis*" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o all'acquisizione.

09.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "*de minimis*" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "*de minimis*". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "*de minimis*" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese, alla data effettiva della scissione.

10.

Gli aiuti "*de minimis*" possono essere cumulati con gli aiuti "*de minimis*" concessi a norma dei regolamenti UE 1407/2013 e UE 1408/2013 a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che il settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficia di aiuti "*de minimis*" concessi conformemente ai regolamenti UE 1407/2013 e UE 1408/2013.

11.

Gli aiuti "*de minimis*" non possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o

dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

12.

Gli aiuti "*de minimis*" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.